Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1971, n. **799**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 50 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO — PRETI — GIOLITTI — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista di Romania

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania,

Nel desiderio di regolare le relazioni consolari e di contribuire così allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi,

Hanno deciso di concludere una Convenzione Consolare e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana
l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di Romania
il Signor Corneliu Manescu, Ministro degli Affari Esteri

i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri trovati in buona e conveniente forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni:

a) « Stato d'invio » designa l'Alta Parte contraente che istituisce l'ufficio consolare;

b) « Stato di residenza » designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale è istituito l'ufficio consolare;

c) « ufficio consolare » designa ogni Consolato Generale, Consolato o Vice Consolato;

d) « circoscrizione consolare » designa il territorio fissato per l'esercizio delle funzioni da parte di un ufficio consolare;

e) « Capo dell'ufficio consolare » designa la persona incaricata di agire in questa qualità;

f) « funzionario consolare » designa ogni persona che esercita le funzioni consolari, ivi compreso il Capo dell'ufficio consolare;

g) « impiegato consolare » designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;

h) « membro del personale di servizio » designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;

i) « membri dell'ufficio consolare » designa i funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;

j) « membri del personale consolare » designa i funzionari consolari diversi dal Capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

k) « membri di famiglia » designa il coniuge, gli ascendenti, i discendenti del membro dell'ufficio consolare e del suo coniuge, nonchè i fratelli e le sorelle di ambedue purchè conviventi e a carico;

l) « locali consolari » designa gli edifici o le parti di edifici e il terreno annesso, chiunque ne sia il proprietario, i quali sono utilizzati esclusivamente agli scopi dell'ufficio consolare;

m) « archivio consolare » comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'ufficio consolare, come anche il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

CAPITOLO I
RELAZIONI CONSOLARI

Articolo 2
Istituzione degli uffici consolari

1. Ciascuna delle Parti contraenti può istituire uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.

2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione sono fissati di comune accordo tra le Parti contraenti.

3. Modifiche ulteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione che con il consenso dello Stato di residenza.

Articolo 3
Lettere patenti e exequatur

1. Lo Stato d'invio trasmetterà per via diplomatica le lettere patenti al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

2. Il Capo dell'ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'autorizzazione dello Stato di residenza, che gli è accordata sotto forma di exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti.

3. Le lettere patenti devono attestare il nome, il cognome e la classe del Capo dell'ufficio consolare, la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.

4. In attesa del rilascio dell'exequatur, il Capo dell'ufficio consolare può essere ammesso dallo Stato di residenza con autorizzazione provvisoria all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso le disposizioni della presente Convenzione sono a lui applicabili.

Articolo 4
Notifica alle Autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare.

Lo Stato di residenza è tenuto altresì ad assicurare le misure necessarie affinchè il Capo dell'ufficio consolare possa adempiere alle proprie funzioni.

Articolo 5
Esercizio delle funzioni consolari

1. Le funzioni consolari saranno esercitate dai funzionari consolari dello Stato d'invio.

2. Le funzioni consolari possono essere esercitate anche, se del caso, da agenti diplomatici facenti parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza; in tal caso saranno rispettati i diritti e gli obblighi degli agenti diplomatici.

3. Le funzioni consolari non potranno essere esercitate fuori della circoscrizione consolare, se non con il previo consenso dello Stato di residenza.

Articolo 6
Gerente ad interim

1. Nel caso in cui il Capo dell'ufficio consolare si trovi nella impossibilità di adempiere alle proprie funzioni, o se l'ufficio è vacante, la direzione dell'ufficio consolare può essere temporaneamente affidata ad un funzionario consolare facente parte dello stesso ufficio consolare, di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio situato nel territorio dello Stato di residenza, oppure ad un agente diplomatico facente parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza.

2. Il nome e il cognome della persona designata in qualità di gerente ad interim verranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

3. Il gerente ad interim usufruirà dei diritti, delle immunità e dei privilegi accordati al Capo dell'ufficio consolare dalla presente Convenzione.

Articolo 7
Numero e cittadinanza dei membri dell'ufficio consolare

1. Lo Stato d'invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare in relazione al volume del lavoro ed alle necessità di un normale svolgimento delle attività dello stesso ufficio.

Lo Stato di residenza potrà tuttavia chiedere che l'effettivo di cui sopra venga contenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessità dell'ufficio consolare.

2. I funzionari consolari devono essere cittadini dello Stato d'invio i quali non abbiano residenza nel territorio dello Stato di residenza e non siano inviati in tale Stato con altre mansioni. I membri dell'ufficio consolare non possono esercitare il commercio o una professione nel territorio dello Stato di residenza.

3. Nei loro rapporti reciproci le Parti contraenti non faranno uso di consoli onorari.

4. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare possono essere solo cittadini dello Stato d'invio o dello Stato di residenza.

5. Il nome, il cognome ed il rango dei funzionari consolari, escluso il Capo dell'ufficio consolare, nonchè il nome ed il cognome degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'ufficio consolare saranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

6. Lo Stato di residenza rilascia a ciascun funzionario consolare un documento che attesta la sua qualità.

Articolo 8
Fine delle funzioni di un membro dell'ufficio consolare

1. Le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno fine in particolare per:

a) la notifica dello Stato d'invio allo Stato di residenza che le sue funzioni sono terminate;

b) il ritiro dell'exequatur;

c) la notifica allo Stato d'invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.

2. Lo Stato di residenza può in qualsiasi momento rendere noto allo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che un impiegato consolare o un membro del personale di servizio non sono accettabili. In tal caso, lo Stato d'invio richiamerà il funzionario consolare e porrà fine all'attività dell'impiegato consolare o del membro del personale di servizio dell'ufficio consolare.

3. Se entro un termine ragionevole, lo Stato d'invio non dà seguito a quanto gli è stato notificato, lo Stato di residenza potrà, secondo il caso, ritirare l'exequatur del Capo dell'ufficio consolare, oppure notificare allo Stato d'invio per via diplomatica la decisione presa di non considerare più la persona come funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio dell'ufficio consolare.

4. Nelle situazioni menzionate ai paragrafi 2 e 3 lo Stato di residenza non è obbligato ad informare lo Stato d'invio dei motivi della decisione presa.

CAPITOLO II
FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 9
Scopi dell'attività consolare

I funzionari consolari favoriscono, con le loro attività, lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti e contribuiscono a promuovere le relazioni amichevoli tra di esse.

Articolo 10
Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini

Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

Articolo 11
Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio

I funzionari consolari possono registrare i cittadini dello Stato d'invio che hanno il domicilio o la residenza nella loro circoscrizione consolare, il che non esenta questi cittadini dall'obligo di rispettare le leggi e regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.

Articolo 12
Rappresentanza dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorità dello Stato di residenza

I funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello Stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle altre Autorità dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Articolo 13
Rilascio dei passaporti e dei visti

I funzionari consolari rilasciano passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonchè visti alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio.

Articolo 14
Funzioni in materia di stato civile

1. I funzionari consolari hanno diritto di registrare la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i certificati relativi. Ciò non esime le persone interessate dal richiedere le registrazioni previste dalle leggi dello Stato di residenza, per quanto riguarda la nascita e il decesso.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di celebrare matrimoni tra cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati. Essi informeranno immediatamente di ciò le competenti Autorità dello Stato di residenza.

3. Le competenti Autorità locali dello Stato di residenza informeranno senza ritardo l'ufficio consolare del decesso di un cittadino dello Stato d'invio.

Articolo 15
Funzioni in materia di tutela e curatela

1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorità competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.

2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorità dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrerà provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.

Articolo 16
Funzioni notarili

1. Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari sono autorizzati a compiere — nei locali consolari, nell'abitazione dei cittadini dello Stato d'invio, a bordo di nave o aeromobile che battono bandiera dello stesso Stato — i seguenti atti:

a) ricevere, redigere, certificare e autenticare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;

b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

c) redigere, certificare o autenticare i contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio nonchè atti giuridici unilaterali, a meno che i contratti e gli atti non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza; i funzionari consolari, tuttavia, non sono autorizzati a redigere, certificare o autenticare i contratti e gli altri atti giuridici relativi alla costituzione, alla modificazione ed alla estinzione di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;

a) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato d'invio;

e) legalizzare e certificare la firma dei documenti di ogni natura emanati dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di residenza e che debbano produrre effetti nello Stato d'invio;

f) apporre la data certa ai documenti e autenticare sui documenti di ogni natura la firma dei cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore dei documento non sia in contrasto con le leggi dello Stato di residenza.

2. Gli atti previsti al n. 1 hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio degli atti autenticati, legalizzati o certificati dalle competenti Autorità di questo Stato.

Articolo 17

Funzioni in materia di successione

1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di quest'ultimo ne informerà senza ritardo l'ufficio consolare e comunicherà tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'eventuale esistenza di un testamento. La detta Autorità farà un'analoga comunicazione all'ufficio consolare dello Stato d'invio nel caso in cui sarà stata informata che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.

2. L'Autorità competente dello Stato di residenza informerà senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando i chiamati all'eredità in una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza siano cittadini dello Stato d'invio.

3. L'Autorità competente dello Stato di residenza notificherà senza ritardo all'ufficio consolare dello Stato d'invio le misure che essa ha preso per la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari che sono restati nel proprio territorio in seguito alla morte di un cittadino dello Stato d'invio.

I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per mezzo di un delegato, alla esecuzione delle misure previste nell'alinea precedente.

4. Se dopo il compimento delle formalità di successione nel territorio dello Stato di residenza, i mobili della successione o il ricavato della vendita dei mobili o immobili spettano a un erede o a un legatario che ha residenza nel territorio dello Stato d'invio e che non ha partecipato alla procedura della successione e che non ha designato un rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede o del legatario a condizione:

a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la trasmissione dei beni della successione o del ricavato della loro vendita;

b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti.

5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia mentre si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza, i suoi effetti personali saranno trasmessi senz'altra formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio, ad eccezione di quelli che sono acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento della morte. L'esportazione degli effetti personali e la trasmissione delle somme di denaro saranno effettuate con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.

6. I cittadini dello Stato d'invio godranno, nello Stato di residenza, in ciò che riguarda la realizzazione dei diritti ereditari, dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo.

7. Le disposizioni dell'art. 12 della presente Convenzione sono ugualmente applicabili in materia di successione.

Articolo 18

Funzioni inerenti all'invio di atti

I funzionari consolari possono trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio, con domicilio o residenza nel territorio dello Stato di residenza, atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti dallo Stato d'invio.

Articolo 19

Funzioni relative alla navigazione marittima

1. I funzionari consolari possono accordare assistenza alle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio e che entrano in un porto della loro circoscrizione consolare. Inoltre possono, secondo le leggi dello Stato d'invio, ricevere ogni dichiarazione e rilasciare ogni documento concernente:

a) l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la sua cancellazione dalle matricole;

b) l'armamento o il disarmo di una nave immatricolata nello Stato d'invio;

c) l'iscrizione delle modifiche intervenute nella proprietà di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche e ogni altro diritto reale gravante su tale nave;

d) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato d'invio o la vendita di navi nazionali all'estero;

e) la demolizione di navi nazionali.

Per quanto riguarda il disarmo o la demolizione di cui sopra, le Autorità competenti dello Stato di residenza saranno consultate, se le predette operazioni devono effettuarsi in un porto dello Stato di residenza.

2. I funzionari consolari possono prendere contatto con gli equipaggi delle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio, possono visitarli, verificare e confermare i documenti di bordo, nonchè i documenti inerenti al carico e, in generale, assicurare che vengano applicate le leggi sulla navigazione dello Stato d'invio. Essi possono pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'ordine e la disciplina sulla nave.

3. In caso di avaria, arrenamento o naufragio, nelle acque nazionali o territoriali dello Stato di residenza, di una nave che batte la bandiera dello Stato d'invio, le competenti Autorità dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare più vicino al luogo dove l'incidente si è verificato e renderanno noti i provvedimenti presi e le condizioni nel-

le quali tali provvedimenti sono stati presi, per salvare e proteggere la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e le provviste. Tali Autorità accorderanno pure ai funzionari consolari l'appoggio necessario nel prendere i provvedimenti che si impongono in seguito alla avaria, arrenamento o naufragio e li inviteranno ad assistere alla constatazione delle cause e alla raccolta delle prove. I funzionari consolari possono chiedere alle Autorità dello Stato di residenza di prendere i provvedimenti necessari al fine di salvare e di proteggere la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e le provviste.

4. Qualora il proprietario della nave avariata, arrenata o naufragata, oppure qualsiasi altra persona autorizzata ad agire in suo nome non può prendere i provvedimenti necessari riguardanti la nave, il carico o le provviste, i funzionari consolari possono prendere tali provvedimenti in nome del proprietario o della persona autorizzata. Similmente i funzionari consolari possono prendere tali provvedimenti nei riguardi del carico o delle provviste, che sono di proprietà di cittadini dello Stato d'invio portati nel porto o trovati sulla nave che si è arrenata o ha fatto naufragio. Nessun genere di tasse doganali sarà percepito per una nave naufragata o per il carico o le sue provviste, a meno che queste non vengano messe in commercio nello Stato di residenza.

5. Nel caso in cui le Autorità dello Stato di residenza intendano prendere provvedimenti di assicurazioni, di esecuzioni o qualsiasi altra misura di costrizione sulle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio, conformemente alla loro competenza, esse ne daranno previo avviso all'ufficio consolare, affinchè un funzionario consolare possa assistere all'attuazione di simili provvedimenti. Se, nei casi urgenti, la notifica all'ufficio consolare non e stata possibile ed il funzionario consolare non è stato presente nel momento in cui erano presi i provvedimenti, le Autorità dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dei provvedimenti presi. L'ufficio consolare sarà informato anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati dalle Autorità dello Stato di residenza.

Le disposizioni contenute in questo paragrafo non si riferiscono al controllo doganale, sanitario e a quello dei passaporti.

6. Quanto previsto nel presente articolo non si applica alle navi da guerra.

Articolo 20

Funzioni relative alla navigazione aerea

Le disposizioni dell'art. 19 sono analogamente applicabili alla navigazione aerea, a condizione che non siano in contrasto con altre convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.

Articolo 21

Altre funzioni consolari

I funzionari consolari possono esercitare qualsiasi altra funzione consolare loro affidata dallo Stato d'invio e nei riguardi della quale lo Stato di residenza, essendone informato, non si è opposto.

CAPITOLO III

FACILITAZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITA' CONCERNENTI GLI UFFICI CONSOLARI

Articolo 22

Facilitazioni accordate alle attività dell'ufficio consolare

Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per il compimento delle funzioni dell'ufficio consolare.

Articolo 23

Uso dello stemma e della bandiera nazionale

1. Sulla sede dell'ufficio consolare può essere posto lo scudo con lo stemma dello Stato d'invio e l'iscrizione con la denominazione dell'ufficio consolare.

2. Sulla sede dell'ufficio consolare può essere inalberata la bandiera dello Stato d'invio. La bandiera di questo Stato può essere inalberata pure sui mezzi di trasporto usati dal Capo dell'ufficio consolare nell'esercizio della sua attività ufficiale.

3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti ed usi dello Stato di residenza.

Articolo 24

Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni

1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti.

2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.

Articolo 25

Inviolabilità dei locali consolari

1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari, salvo che con il consenso del Capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio.

2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare le misure adeguate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillità dell'ufficio consolare sia turbata o ne sia sminuita la dignità.

3. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i suoi mezzi di trasporto, non possono in nessun caso essere oggetto di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.

Articolo 26

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari e la residenza del Capo dell'ufficio consolare, siano essi di proprietà dello Stato d'in-

vio o in locazione, sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi genere, nazionale, regionale, provinciale, comunale, purchè non si tratti di tasse percepite quale remunerazione per servizi particolari.

2. In caso di immobili tenuti in locazione, l'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 non verrà applicata, se le imposte o le tasse, conformemente alle leggi dello Stato di residenza, non sono a carico del locatario.

Articolo 27

Inviolabità degli archivi

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualsiasi luogo essi si trovino.

Articolo 28

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permetterà e faciliterà agli uffici consolari dello Stato d'invio la libertà di comunicazione con il proprio Governo, nonchè con le Missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato d'invio, sia che si trovino nello Stato di residenza o in altri Stati. A questo scopo gli uffici consolari potranno utilizzare tutti i mezzi pubblici di comunicazione, i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in chiaro o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare non potrà installare né utilizzare una radio emittente se non con il previo ed espresso consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare non può essere trattenuta o esaminata in quanto inviolabile. L'espressione « corrispondenza ufficiale » si riferisce a tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare e alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non può essere aperta né trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno motivi fondati per credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti stabiliti dal paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo d'origine.

4. La valigia consolare, o i suoi colli, se formata da più colli, deve essere sigillata, deve avere i segni esterni visibili del suo carattere e non può contenere altro all'infuori della corrispondenza ufficiale o dei documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.

5. Il corriere consolare deve possedere un documento ufficiale attestante la sua qualità ed il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare.

Non può essere corriere diplomatico o consolare un cittadino dello Stato di residenza, o residente in permanenza in tale Stato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad arresto né a qualsiasi forma di fermo o detenzione.

6. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che deve arrivare ad un punto d'entrata autorizzato. Tale comandante deve essere fornito di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere consolare. A seguito di una intesa con le autorità locali competenti, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a prendere possesso direttamente e liberamente della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

Articolo 29

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio e loro protezione

1. I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della loro circoscrizione consolare, di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, di visitarli, di consigliarli e, quando è necessario, di assicurare loro l'assistenza e la rappresentanza in giudizio. I cittadini dello Stato d'invio possono comunicare con i funzionari consolari e far loro visita.

2. Le competenti Autorità dello Stato di residenza informeranno senza ritardo e in ogni caso entro tre giorni l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato è stato arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.

3. I funzionari consolari hanno il diritto, nelle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, di ricevere corrispondenza o altre comunicazioni dal cittadino dello Stato d'invio che si trova in stato di arresto preventivo, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, di visitarlo e di comunicare con lui dopo il termine di 7 giorni dalla data dell'annunzio del provvedimento dell'arresto o di qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.

4. Le Autorità competenti dello Stato di residenza porteranno a conoscenza del cittadino dello Stato di invio in istato di custodia preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, le possibilità di comunicazione stabilite dal presente articolo.

5. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano in istato di detenzione in esecuzione di una condanna, nonchè di visitarli, con il rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 30

Comunicazione con le Autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle funzioni loro spettanti in conformità alla presente Convenzione, i funzionari consolari possono indirizzarsi:

a) alle competenti Autorità locali della loro circoscrizione consolare;

b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se e nella misura in cui le leggi e le usanze dello Stato di residenza e gli accordi internazionali lo permettano.

Articolo 31

Libertà di spostamento

Salvo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti relativi alle zone il cui accesso è proibito o sottoposto a disciplina particolare per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza, assicura la libertà di spostamento e di circolazione nel proprio territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.

Articolo 32

Diritti e tasse consolari

1. L'Ufficio consolare può percepire sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme percepite quali diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

CAPITOLO IV

FACILITAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' CONCERNENTI I MEMBRI DELL'UFFICIO CONSOLARE

Articolo 33

Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare

Lo Stato di residenza prenderà tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilità di svolgere la propria attività e di godere delle immunità e dei privilegi accordati dalla presente Convenzione.

Articolo 34

Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.

Articolo 35

Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono sottoposti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di residenza per le attività svolte nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:

a) risultante dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, purchè non sia stato da lui concluso implicitamente o esplicitamente in qualità di mandatario dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.

Articolo 36

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari, anche per le attività svolte all'infuori delle attribuzioni connesse alla loro qualità, non possono essere sottoposti:

a) a provvedimenti di fermo o detenzione preventiva, se non nel caso in cui abbiano commesso sul territorio dello Stato di residenza un reato grave e solo a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente, nelle condizioni in cui le leggi dello Stato di residenza prevedono che tali provvedimenti siano presi;

b) ad altre misure che privano della libertà personale, se non nel caso di esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.

2. Per « reato grave » nel senso del presente articolo si intende ogni reato che non sia stato commesso per semplice negligenza e per il quale le leggi dello Stato di residenza prevedono una pena detentiva non inferiore a cinque anni di reclusione.

3. Allorquando una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare in virtù della sua posizione ufficiale e, salvo il caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.

Allorquando, nelle circostanze indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, si è reso necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura condotta contro di lui deve essere iniziata nel più breve termine.

4. Nel caso in cui sono presi provvedimenti che privano della libertà personale un funzionario consolare o un impiegato consolare, le competenti Autorità dello Stato di residenza, informeranno di ciò l'ufficio consolare o la Missione diplomatica dello Stato d'invio.

Articolo 37

Disposizioni testimoniali

1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie ed amministrative.

Se un funzionario consolare rifiuta di presentarsi o di deporre come testimone, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essergli applicata.

Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di rispondere quali testimoni, se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. L'Autorità che richiede la testimonianza eviterà di intralciare un funzionario consolare nello svolgimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la sua testimonianza nella residenza di lui o presso l'ufficio consolare; oppure accettare una dichiarazione scritta da parte sua, ogni volta che ciò sia possibile.

3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti che abbiano riferimento all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza e documenti ufficiali ad esse relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti in tema di diritto nazionale dello Stato di invio.

4. I funzionari consolari che testimoniano, lo faranno senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione; essi possono però rilasciare una dichiarazione che attesti la verità dei fatti affermati.

Articolo 38

Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi

1. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato d'invio e non siano residenti nello Stato di residenza, sono esenti in questo Stato da obblighi e provvedimenti a carattere militare, da prestazioni personali di qualsiasi natura, nonchè da ogni contributo dovuto in tale vece.

2. I membri dell'ufficio consolare, così come i membri della loro famiglia, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

Articolo 39

Esenzioni fiscali

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale di ogni natura, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà situati sul territorio dello Stato di residenza con riserva delle disposizioni dell'articolo 26;

c) delle tasse, imposte ed altri diritti di successione e trasferimento di beni percepiti dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni della lettera *b*) dell'articolo 41;

d) delle imposte e tasse sui redditi di ogni natura ricavati nello Stato di residenza ad eccezione dei redditi realizzati per le loro attività ufficiali;

e) dei diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'articolo 26.

2. I membri del personale di servizio dell'ufficio consolare, cittadini dello Stato d'invio, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono in ragione dei loro servizi.

3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano personale il cui trattamento o i cui salari non sono esenti dall'imposta sull'entrata nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione della detta imposta sull'entrata.

Articolo 40

Esenzioni doganali

1. Lo Stato di residenza accorderà, conformemente alle sue leggi e regolamenti, ai funzionari consolari l'esenzione dal pagamento di ogni tassa doganale per l'importazione o l'esportazione dal territorio di detto Stato degli oggetti destinati:

a) alle necessità dell'ufficio consolare;

b) alle necessità personali dei funzionari consolari, ivi compresi i beni destinati alla loro sistemazione. Gli articoli di consumo non devono superare le quantità necessarie al fabbisogno diretto dell'interessato.

Le esenzioni così riconosciute non concernono le spese di deposito, trasporto e altri servizi similari.

2. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima installazione.

3. I bagagli personali dei funzionari consolari sono esenti da controllo doganale. Essi non possono essere sottoposti al controllo se non nel caso in cui esistano seri motivi per cui si sospetti che contengano oggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 1, o dei quali è vietata l'esportazione o l'importazione dalle leggi dello Stato di residenza, oppure oggetti sottoposti alle leggi di quarantena. In tali casi il controllo deve aver luogo alla presenza del rispettivo funzionario consolare o di un membro della sua famiglia.

Articolo 41

Beni di un membro defunto dell'ufficio consolare

In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare, lo Stato di residenza è tenuto:

a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ed eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di un divieto d'esportazione al momento della morte;

b) a non prelevare tasse, imposte e diritti di ogni natura percepiti per la successione e per il trasferimento dei beni mobili che si trovano nello Stato di residenza a causa della presenza in questo Stato del defunto in quanto membro dell'ufficio consolare.

Articolo 42

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'ufficio consolare, per quanto concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia, sono esentati dalla osservanza delle norme di sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo si applica pure ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri dell'ufficio consolare, a condizione che essi non siano cittadini dello Stato di residenza e non vi abbiano la loro residenza.

3. I membri dell'ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo non si applica, debbono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.

4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto essa sia ammessa da tale Stato.

Articolo 43

Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare, per quanto concerne un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi e immunità previsti dagli articoli 35, 36 e 37.

La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

2. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per una azione civile non implica la rinuncia alla immunità di esecuzione della decisione, per la quale è necessaria una notifica distinta.

Articolo 44

Eccezioni a immunità e privilegi

1. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio che hanno la residenza nello Stato di residenza non beneficiano delle immunità e dei privilegi previsti dall'articolo 39 della presente Convenzione.

2. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare beneficiano anche dei privilegi riconosciuti a questi ultimi, se sono cittadini dello Stato d'invio o di uno Stato terzo, senza però avere la residenza nello Stato di residenza, ad eccezione dei privilegi previsti dall'articolo 37 della presente Convenzione.

Articolo 45

Inizio e termine delle immunità e dei privilegi

1. I membri dell'ufficio consolare beneficiano delle immunità e dei privilegi previsti nella presente Convenzione dal momento in cui passano la frontiera dello Stato di residenza per occupare il loro posto o dal momento della loro nomina in funzione, se si trovano già su questo territorio.

2. I membri di famiglia delle persone menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo beneficiano dei privilegi previsti dalla presente Convenzione nella seguente misura:

a) dal momento in cui i membri dell'ufficio consolare incominciano a godere delle immunità e dei privilegi conformemente al paragrafo 1;

b) dal momento in cui passano la frontiera dello Stato di residenza, se sono entrati in tale territorio dopo la data prevista alla lettera *a*);

c) dal momento in cui sono diventati membri di famiglia del membro dell'ufficio consolare se hanno ottenuto questa qualità dopo il momento previsto alla lettera *b*).

3. Allorchè l'attività di un membro dell'ufficio consolare termina, le immunità ed i privilegi accordatigli, come pure i privilegi dei membri della sua famiglia, cessano nel momento in cui abbandona il territorio dello Stato di residenza o nel momento in cui scade un termine ragionevole accordato a questo scopo.

Le immunità ed i privilegi degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio, che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio ed hanno residenza nello Stato di residenza, cessano una volta perduta la loro qualità ufficiale.

4. I privilegi accordati ai membri di famiglia cessano pure dal momento in cui questi non fanno più parte della famiglia del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, se queste persone dichiarano di aver intenzione di abbandonare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i privilegi sussistono fino a quella data.

5. In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi che sono riconosciuti dalla presente Convenzione, fino all'abbandono del territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole accordato a questo scopo.

Articolo 46

Esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici

1. L'esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici non lede le loro immunità e i loro privilegi diplomatici. Quanto qui previsto si applica anche nel caso della nomina di un agente diplomatico in qualità di gerente ad interim dell'ufficio consolare.

2. I nomi degli agenti diplomatici che esercitano funzioni consolari verranno comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

Articolo 47

Assicurazione per responsabilità civile

1. Per quanto concerne i veicoli di proprietà dello Stato d'invio, utilizzati dall'ufficio consolare, nonchè i veicoli appartenenti ai membri dell'ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie è obbligatoria la relativa assicurazione contro i danni causati a terzi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono, tuttavia, applicabili agli impiegati consolari e al personale di servizio dell'ufficio consolare o ai membri delle famiglie dei membri dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o che hanno la propria residenza in tale Stato.

Articolo 48

Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza ledere le immunità ed i privilegi previsti nella presente Convenzione, le persone che beneficiano di tali immunità e privilegi hanno l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato di residenza e di non interferire negli affari interni di questo Stato.

2. I locali consolari non saranno utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

3. Negli archivi consolari devono essere conservati solo i documenti ufficiali.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Disposizioni applicabili alle persone giuridiche

Quanto previsto nella presente Convenzione con riferimento ai cittadini dello Stato d'invio, verrà applicato in maniera corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la nazionalità di una delle Parti contraenti, attribuita in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Articolo 50

Ratifica, entrata in vigore e denunzia

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio de-

gli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del decimo anno della data della sua entrata in vigore.

FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
FANFANI

Per la Repubblica socialista di Romania
MANESCU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Poggio Tre Cancelli », in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dalla Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale di Follonica in provincia di Grosseto di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, tra le altre, la località denominata: « Poggio Tre Cancelli » posta a quota di m. 200 circa s.l.m. in comune di Follonica, della superficie di ha. 99 compresi nella sezione 52, particelle *a* e *b* della mappa al 10.000 del comprensorio di Montioni della foresta di Follonica, che risponde ai requisiti, rappresentando un tipico esempio di « macchia mediterranea », interessante formazione vegetale caratteristica delle nostre zone costiere ed ora in via di progressiva distruzione;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici, specie sotto l'aspetto botanico e forestale;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Poggio Tre Cancelli », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale di Follonica in provincia di Grosseto esattamente indicata nella planimetria al 10.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

SCALA 1:10.000
F.D. DI FOLLONICA
R.N.I. POGGIO TRE CANCELLI
FOSSO
FOSSO
48
a
53
a
b
TRE CANCELLI
52
b
57
55
FOSSO
56
FOSSO
FOSSO
LIMITE DI SEZIONE
LIMITE DI RISERVA

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Autorizzazione alla Società navale di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova e direzione generale in Ferrara, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società navale di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova e direzione generale in Ferrara, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica (infortuni), automobili, cauzioni (limitatamente ai diritti doganali), furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto all'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società navale di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova e direzione generale in Ferrara, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: film, guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro: GAVA

(8785)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1971.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Nimiz - Società italiana prodotti farmaceutici S.r.l., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 2184 in data 20 maggio 1958, la società a r.l. Nimiz - Società italiana prodotti farmaceutici fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Generale Fara n. 8, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 7 luglio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Nimiz - Società italiana prodotti farmaceutici S.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Milano, via Generale Fara, 8, concessa con decreto ACIS n. 2184 in data 20 maggio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8719)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai del l'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 settembre 1971 il Ministro Segretario di Stato, per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Plaisant, vice console onorario di Spagna a Cagliari.

(8758)

In data 15 settembre 1971 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Adalberto Gei, vice console onorario di Norvegia a Milano.

(8759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in comune di Torino

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, in località « Collina di Torino », sita nel comune di Torino, della estensione di ha. 2800 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti sono così delimitati:

Castello Moncalieri, San Sebastiano, villa Foletti, villa Fontana, borgata Durando, parco Rimembranze, colle Maddalena, Torre, Eremo, Tetti Goffi, Reaglie per strada Cresto, villa Bassa fino a borgata Mongeno, borgata Lencia, Tetti Beriaglio, est villa Varetti, Tetti Rocco, Tetti Origlia, Brie Giardino, Piano Gambino, strada Superga fino a Sassia (corso Casale).

(8762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 4 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	611,87	611,87	611,92	611,87	611,50	612,10	611,85	611,87	611,87	611,87
Dollaro canadese .	607,10	607,10	606,75	607,10	605,90	606,20	606,90	607,10	607,10	607 —
Franco svizzero .	154,55	154,55	154,60	154,55	154,30	154,75	154,47	154,55	154,55	154,50
Corona danese .	84,235	84,235	84,25	84,235	84 —	84,10	84,25	84,235	84,23	84,23
Corona norvegese .	89,32	89,32	89,35	89,32	89,10	89,25	89,31	89,32	89,32	89,30
Corona svedese .	122 —	122 —	122,10	122 —	121,50	121,95	122,01	122 —	122 —	122 —
Fiorino olandese	181,61	181,61	181,42	181,61	181,50	181,78	181,59	181,61	181,61	181,60
Franco belga .	13,011	13,011	13,01	13,011	12,98	13,02	13,01	13,011	13,01	13,011
Franco francese	110,81	110,81	110,80	110,81	110,70	110,80	110,80	110,81	110,81	110,80
Lira sterlina .	1522,50	1522,50	1522,75	1522,50	1521,75	1521,90	1522,80	1522,50	1522,50	1522,50
Marco germanico .	184,13	184,13	184,18	184,13	184 —	184,40	184,03	184,13	184,13	184,10
Scellino austriaco .	25,316	25,316	25,33	25,316	25,30	25,35	25,31	25,316	25,31	25,35
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,45	22,50	22,50	22,46	22,4575	22,50	22,50	22,45
Peseta spagnola	8,845	8,845	8,85	8,845	8,80	8,86	8,8450	8,845	8,84	8,86

Media dei titoli del 4 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	97,625
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,65
» 5 % (Città di Trieste)	92,525
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,175
» 5,50 % » » 1968-83	89,95
» 5,50 % » » 1969-84	94,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	611,86
Dollaro canadese	607 —
Franco svizzero .	154,51
Corona danese .	84,242
Corona norvegese .	89,315
Corona svedese .	122,005
Fiorino olandese	181,60
Franco belga .	13,01
Franco francese	110,805
Lira sterlina .	1522,65
Marco germanico	184,08
Scellino austriaco .	25,313
Escudo portoghese .	22,479
Peseta spagnola	8,845

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 giugno 1971 al 7 luglio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1301/71 e n. 1398/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 24-6-1971 al 30-6-1971	dal 1°-7-1971 al 7-7-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	7,50	8,50
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	9,43 (2)	9,98 (2)
	- altri	zero (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(6982)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Sparea »

Con decreto n. 1174 del 15 settembre 1971 la società A.S. « Ponte Vecchio di Cesare e Franco Turati e C. », con sede in Luserna San Giovanni, via Ponte Pietra n. 6 (Torino) è autorizzata a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua oligominerale nazionale denominata « Sparea » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Luserna San Giovanni (Torino) nel tipo addizionato di gas acido carbonico in bottiglie della capacità di 1 litro, 1/2 litro e cc. 250, contrassegnato da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 10, cm. 14 × cm. 8 e cm. 12 × cm. 7.

Le etichette sono stampate su carta a fondo bianco e divise in tre riquadri; nel riquadro di sinistra, su fondo azzurro, in caratteri neri, sono riportati i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica effettuate presso l'istituto chimico dell'Università di Torino dal direttore prof. Milone, in data 16 aprile 1964, e la frase « addizionata di gas acido carbonico ».

Al centro figura un paesaggio alpino con il nome dell'acqua « Sorgente Sparea », le qualità salienti « leggerissima, oligominerale, digestiva, diuretica, ottima da tavola », il nome e la sede della società concessionaria. Nel riquadro destro, su fondo azzurro, in caratteri neri, sono riportati il giudizio sulla purezza batteriologica dell'acqua, rilasciato dal direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino in data 25 marzo 1964 e alcuni giudizi sulle proprietà terapeutiche dell'acqua stessa, rilasciati da direttori di istituti universitari.

Nel margine inferiore, su fondo bianco, figurano gli estremi del decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. Restano invariate tutte le altre prescrizioni stabilite con il decreto precedente n. 963 del 25 maggio 1968.

Con decreto n. 1175 del 15 settembre 1971 la società A.S. « Ponte Vecchio di Cesare e Franco Turati e C. », con sede in Luserna San Giovanni, via Ponte Pietra n. 6 (Torino), è autorizzata a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua oligominerale naturale nazionale denominata « Sparea » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Luserna San Giovanni (Torino), in bottiglie della capacità di un litro e mezzo litro contrassegnato da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 17 × cm. 10. Le etichette stampate su carta a fondo bianco sono divise in tre riquadri: nel riquadro di sinistra, su fondo giallo, in caratteri neri, sono riportati i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica effettuate presso l'istituto chimico dell'Università di Torino dal direttore prof. Milone in data 16 aprile 1964. Al centro figura un paesaggio alpino, il nome dell'acqua « Sorgente Sparea », le qualità salienti « naturale, leggerissima, oligominerale, digestiva, diuretica, ottima da tavola », il nome e la sede della società concessionaria. Nel riquadro destro, su fondo giallo, in caratteri neri, sono riportati il giudizio sulla purezza batteriologica dell'acqua rilasciato dal direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino in data 25 marzo 1964 ed alcuni giudizi sulle proprietà terapeutiche dell'acqua stessa rilasciati da direttori di istituti universitari.

Nel margine inferiore, su fondo bianco, figurano gli estremi del decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni stabilite con il precedente decreto n. 962 del 25 maggio 1968.

(8606)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fiuggi » in bottiglie di materiale plastico

Con decreto n. 1172 del 14 settembre 1971 l'ente Fiuggi S.p.a., con sede in Roma, via V. Bellini n. 24, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fiuggi » che sgorga dalla sorgente omonima sita nel territorio del comune di Fiuggi (Frosinone), in contenitori di plastica PVC in premix atossico della capacità di cc. 200, cc. 500, cc. 1000, cc. 1500. I contenitori da cc. 500, 1000 e 1500 saranno muniti di etichette rettangolari stampate su carta bianca, delle dimensioni di mm. 302 × mm. 53, delimitate longitudinalmente da due strisce orizzontali di colore blu, e divise in sei riquadri.

Nel primo e secondo riquadro sono riportati notizie storiche e giudizi sulle proprietà dell'acqua minerale, espressi da clinici, il nome della ditta concessionaria e gli estremi del decreto di autorizzazione sanitaria; nel terzo e sesto riquadro è riportato il nome dell'acqua in caratteri blu a tutta larghezza, sormontato e sottolineato da due losanghe rosse sulle quali sono scritte in caratteri bianchi le qualità salienti dell'acqua antiurica-antilitiaca; nei riquadri quarto e quinto sono riportate: l'analisi chimica e fisico-chimica eseguite dal direttore dell'istituto di chimica biologica dell'Università di Roma nell'aprile 1960 e il giudizio di purezza batteriologica espresso dal direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma nel 1960.

I contenitori da cc. 200 saranno muniti di etichette circolari del diametro di cm. 6 su fondo bianco, in caratteri blu, figurano le seguenti diciture: nella metà superiore il nome dell'acqua, in grassetto, sormontato e sottolineato da due losanghe rosse, nelle quali figurano le qualità salienti dell'acqua antiurica-antilitiaca; nella metà inferiore i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica eseguite nell'istituto di chimica biologica dell'Università di Roma, e il giudizio di purezza batteriologica rilasciato dal direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma nel 1960, gli estremi del decreto di autorizzazione. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'autorizzazione all'uso dei predetti contenitori di plastica PVC in premix atossico è rilasciata per un periodo sperimentale di 12 mesi, decorrente dalla data del presente decreto, durante il quale saranno controllati dall'Istituto superiore di sanità campioni prelevati dal commercio e campioni conservati presso l'Istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei 12 mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

I contenitori dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità che dovrà essere approvato caso per caso.

La fabbricazione dei contenitori di plastica PVC premix atossico ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale nazionale dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(8605)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Forte alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Forte (Matera) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Forte (Matera) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1971

(8625) *Il Governatore*: CARLI

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/71 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Carlo Petaros, nato a S. Dorligo della Valle il 3 luglio 1909, residente in S. Dorligo della Valle, frazione S. Antonio in Bosco n. 89, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/71 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Carlo Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 agosto 1971

(8607) *Il prefetto*: CAPPELLINI

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/736 Duino-Aurisina di data 13 maggio 1936, con il quale il cognome del sig. Francesco Terčon, nato a Malchina il 25 febbraio 1896, venne ridotto in forma italiana di « Terzoni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, di data 3 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Francesco Terzoni, nato a Precenico (Duino-Aurisina) il 2 febbraio 1925, colà residente, con la quale chiede per sè, per la propria moglie Vida, nata Colja e per il figlio Rado, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Terčon », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Terzoni è restituito nella forma originaria di « Terčon », *nei confronti dell'istante* Francesco Terzoni.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Colja Vida, nata a Comeno il 26 marzo 1931, moglie;

Terzoni Rado, nato a Duino-Aurisina il 26 luglio 1963, figlio.

Il sindaco di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 settembre 1971

(8611) *Il vice prefetto reggente*: MICELI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi quindici posti di farmacista di 2ª classe presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quindici posti di farmacista di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo farmaceutico presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, così ripartiti:

Regioni	Numero dei posti
a) Piemonte	4
b) Lombardia .	5
c) Veneto e Friuli-Venezia Giulia .	6
Totale .	15

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre regioni saranno definitivamente fissati — alla stregua delle esigenze di servizio — all'atto dell'approvazione della graduatoria.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in farmacia;

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni o gruppo di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate *entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello* successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea in farmacia con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della *attività professionale di farmacista con l'indicazione della data* di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due membri da scegliere fra i docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore, presidente;

Due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo, membri;

Un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere, segretario.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) chimica farmaceutica;

b) tecnica farmaceutica;

c) farmacologia;

d) aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche I.N.A.M.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) legislazione farmaceutica;

2) le assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie;

3) elementi di statistica farmaceutica.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera b): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera b);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera c);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere e) ed f), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti su lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere e), f), g), l), m), n), o) e p) dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni o gruppo di regioni indicati allo art. 1, sarà predisposta una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dello istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione ai concorsi:

a) diploma di laurea in farmacia in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera C), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione o gruppo di regioni, per i quali gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'istituto nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando, saranno confermati presso le sedi di servizio, salvo che aspirino a sede diversa, in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo farmaceutico.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di farmacista di 2ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 6 ottobre 1971 per i posti relativi alla regione . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in farmacia conseguita il . . . . . presso . . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista, conseguito il . . . . presso . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

. . . . (5)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la regione o il gruppo di regioni per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o dal capo della sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

A. - *Chimica farmaceutica.*

Parte inorganica:

Cloro, ipocloriti, clururi. Bromuri. Iodio, ioduri. Soluzioni isotoniche. Ossigeno. Acqua distillata e depirogenata. Acqua ossigenata. Solfo. Solfati. Nitriti. Fosforo. Sali di bismuto. Carbonati e bicarbonati alcalini ed alcalinoterrosi. Acido borico. Allumınio: idrato, solfato. Mercurio: ossidi e sali.

Parte organica:

Alcool etilico. Glicerina. Etere etilico.
Aldeide formica, Urotropina, Elmitolo.
Acido citrico e sali. Acido gluconico e sali.
Ureidi. Barbiturici.
Mentolo, canfora e derivati.
Vitamina A, caroteni.
Colesterina, Vitamine e Provitamine D.
Vitamina C.
Vitamina K.
Vitamine B1, B12 - PP.
Vitamina E.
Testosterone. Androgeni anabolici.
Desossicorticosterone. Glicocorticoidi.
Progesterone e derivati. Follicolina. Stilbestrolo.
Acido salicilico e derivati. Antipirina. Piramidone.
Saccarina.
Solfammidici. PAS. Idrazide isonicotinica.
Adrenalina. Simpatolo. Efredina.
Antistaminici. Fenotiazinici.
Stovaina, novocaina, percaina, xilocaina.
Caffeina, teobromina, teofillina.
Atropina, cocaina, chinina, morfina e derivati.
Penicillina, streptomicina, cloromicetina, tetracicline.

B. - *Tecnica farmaceutica.*

Organizzazione della farmacia: locali, attrezzatura, disposizione dei farmaci, controlli organolettici e di laboratorio.

Norme per la spedizione delle ricette.

Incompatibilità.

Acidità, alcalinità, misura del PH.

Operazioni farmaceutiche di natura meccanica-chimica-fisica: polverizzazione, filtrazione, chiarificazione dei liquidi, soluzioni semplici e composte, digestione, macerazione, infusione, decozione, distillazione, evaporizzazione, concentrazione, liofilizzazione.

Forme farmaceutiche ottenute dalle predette operazioni: polveri semplici e composte, cartine, capsule amilacee, capsule opercolate, capsule gelatinose, perle, compresse, cronoidi, tavolette, pillole, granuli; idroliti, pozioni, tisane, misture, limonate, mucillagini, emulsioni, sospensioni, infusi, decotti, tinture, alcoliti, olii medicati, estratti secchi, molli e fluidi; sciroppi semplici e composti; preparati iniettabili (produzione, requisiti, metodi di sterilizzazione e di controllo); suppositori, ovuli, candelette, creme, unguenti, aerosoli, colliri.

Materiale di medicazione: cotone idrofilo, garze idrofile, medicazione asettica ed antisettica (metodi di sterilizzazione e controllo).

Materiali diversi per medicazione (cerotti, catgut, seta, ecc.).

C. - *Farmacologia.*

Elementi fondamentali relativi a: vie di introduzione dei farmaci, modificazione dei farmaci nell'organismo, eliminazione dei farmaci, accumulo; antidotismo, antagonismo, sinergismo dei farmaci; idiosincrasia, abitudine, resistenza; criteri di posologia; dose, età, sesso. Titolazioni biologiche.

Generalità sulle intossicazioni acute e croniche.

Argomenti di terapia speciale relativi a: sedativi, ipnotici e tranquillizzanti in generale; disinfettanti e disinfestanti; chemioterapici ed antibiotici; antipiretici, analgesici, anestetici; vasodilatatori ed antiipertensivi; atropina, scopolamina ed antispastici di sintesi; alcaloidi della segale cornuta; diuretici, stimolanti del circolo e del respiro; emetici ed antiemetici; glicosidi cardiocinetici; ormoni; vitamine; sieri e vaccini.

D. - *Aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche I.N.A.M.*

Disposizioni di legge che regolamentano la prestazione farmaceutica.

Norme e criteri fondamentali che presiedono all'erogazione della prestazione farmaceutica: Prontuario terapeutico I.N.A.M.

Norme e criteri fondamentali che disciplinano i rapporti fra l'I.N.A.M. e le farmacie. Convenzione nazionale farmaceutica del 9 ottobre 1959 e successive modificazioni.

Rapporti tra istituti mutualistici e ditte farmaceutiche: legge 4 agosto 1955, n. 692, decreto A.C.I.S. 18 novembre 1955, convenzione interministeriale del 23 marzo 1956, e successive modificazioni.

Compiti ed attribuzioni dell'Ufficio Fiduciario degli Enti mutualistici e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani: accordo integrativo del 9 maggio 1956 alla Convenzione interministeriale del 23 marzo 1956.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Legislazione farmaceutica:

Organizzazione sanitaria italiana - Enti pubblici sanitari.

Le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita dei farmaci, nomenclatura dei farmaci (nome brevettato - chimico - sinonimi - denominazione comune internazionale).

Le norme relative alla pubblicità sanitaria (art. 201 testo unico delle leggi sanitarie).

Le disposizioni legislative regolanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie.

La « Farmacopea Ufficiale » e suo supplemento;

La tariffa per la vendita al pubblico dei medicinali galenici;

Le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze stupefacenti.

Le disposizioni legislative regolanti la consegna dei medicinali da parte della farmacia: diritti speciali dei farmacisti, libera vendita, vendita dietro presentazione di ricetta medica, vendita dei veleni, vendita su richiesta di ostetriche.

Le norme interessanti i presidi medico-chirurgici.

2) Le assicurazioni sociali, con particolare riguardo alla assicurazione contro le malattie:

Le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono.

I soggetti, le prestazioni, i contributi e i problemi finanziari delle assicurazioni sociali.

Le prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione contro le malattie gestita dall'I.N.A.M.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

3) Elementi di statistica farmaceutica:

Nozioni elementari di metodologia.
Rilevazione dei fenomeni.
Analisi statistica.
Elaborazione e rappresentazione dei dati.

ALLEGATO *C*

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.M.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dello I.N.A.M. è disciplinato da norme aventi valore regolamentare che danno ai dipendenti, oltre alla sicurezza della stabilità del posto propria del rapporto di pubblico impiego, garanzia di obiettività circa il trattamento stesso.

Le norme relative allo svolgimento della carriera del personale presso l'istituto consentono ai dipendenti di accedere a numerosi gradi gerarchici solo per effetto della maturazione di determinate anzianità, naturalmente purchè gli interessati non demeritino nella prestazione di servizio. Soltanto le più elevate qualifiche sono attribuite secondo una valutazione comparativa dei meriti o per esame, questo, peraltro, riguardante solo i ruoli di categoria direttiva.

Pertanto, in un breve giro di anni i dipendenti possono conseguire un notevole sviluppo di carriera, in ciò tutelati da un sistema normativo che ne garantisce i diritti attraverso la previsione di procedure obiettive e rigorose.

In stretta relazione a tale sviluppo, progredisce corrispondentemente il trattamento economico.

Diverso a secondo del grado gerarchico ricoperto, al personale compete uno stipendio mensile, oltre alla tredicesima mensilità ed ad una gratificazione annuale di importo pari ad altre due mensilità la quale, tuttavia, è condizionata ad una soddisfacente prestazione di servizio.

Concorrono anche a formare la retribuzione mensile una aggiunta di famiglia per quanti abbiano familiari a carico, nonchè le varie indennità. Ogni due anni, inoltre, lo stipendio è incrementato di scatti periodici pari al 2,50% dello stesso, i quali si assommano tra loro aumentando la retribuzione in misura progressivamente maggiore.

Ad esempio, per il ruolo farmaceutico, partendo da una retribuzione iniziale lorda omnicomprensiva di 195.000 lire mensili circa, si può, nell'arco di 10 anni, ottenere una retribuzione mensile di oltre 335.000 lire cui va aggiunta la tredicesima mensilità e la gratificazione annuale oltre all'importo degli scatti nel frattempo maturati.

E' previsto infine, al termine del rapporto di lavoro, un trattamento pensionistico integrativo di quello dell'I.N.P.S., il quale permette al personale di conseguire, con il massimo di anzianità, una pensione di importo pari a quello dell'ultima retribuzione percepita.

Le norme regolamentari prevedono altresì un adeguamento automatico delle pensioni nel caso di futuri aumenti delle retribuzioni del personale in servizio.

Pertanto, anche dopo il collocamento a riposo, ai dipendenti non viene meno la posizione economica raggiunta al livello più elevato della loro carriera.

(8657)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1971, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1972 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di laurea, di settanta borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie biologiche* - **Borse n. 8**:

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Fisiopatologia molecolare.

II. — *Materie chimiche* - **Borse n. 18**:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. — *Materie biochimiche* - **Borse n. 7**:

1) Biochimica;
2) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
3) Chimica microbiologica;
4) Chimica dei prodotti delle fermentazioni.

IV. — *Materie microbiologiche ed epidemiologiche* - **Borse n. 9**:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

V. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche* - **Borse n. 4**:

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

VI. — *Materie veterinarie* - **Borse n. 4**:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

VII. — *Materie di ingegneria sanitaria* - **Borse n. 6**:

1) Depurazione delle acque;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Ingegneria chimica e chimica industriale;
5) Ingegneria microbiologica;
6) Ingegneria nucleare;
7) Edilizia sanitaria;
8) Tecnologia dei materiali;
9) Tecnologie alimentari.

VIII. — *Materie di elettronica sanitaria* - **Borse n. 2**:

1) Apparecchiature elettroniche per fini biomedici;
2) Protesi a comando elettronico;
3) Automatismi applicati alla biologia;
4) Ingegneria elettronica.

IX. — *Materie fisiche* - **Borse n. 12**:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godùte presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1972; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 e dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata, o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 8.

Qualora il candidato indichi, erroneamente, più materie, nella domanda sopra menzionata, non saranno considerate valide, ai fini dell'ammissione al concorso, quelle seguenti, la prima, semprechè, quest'ultima, sia tra le materie precisate dal bando di concorso; in caso contrario, saranno ritenute valide, ai predetti fini, le materie immediatamente successive.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o, se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea o della data del relativo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intenda dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere: *b*), *c*) ed *e*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni, di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, dall'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire i documenti e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sara disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di revoca, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1972.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 7, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centottanta giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo trecento giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 268

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 — 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . ., cap. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

. . . .
(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per soli titoli a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive norme interpretative e sostitutive (legge 16 luglio 1960, n. 727);
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre e posti di insegnamento d'arte applicata, messi a concorso negli istituti d'arte

Sono indetti i seguenti concorsi, per soli titoli, a cattedre ed a posti di insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che, durante il periodo intercorrente fra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio in detti istituti d'arte, riportando qualifica non inferiore a « distinto »:

CATTEDRE

A) *Materie culturali*:

1) Chimica ceramica, con la direzione del laboratorio tecnologico.

2) Chimica ceramica, mineralogia e geologia con la direzione dei laboratori di chimica.

3) Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia.

4) Matematica, fisica, contabilità.

5) Matematica, fisica, contabilità e scienze.

6) Scienze naturali e chimica;

Scienze naturali e chimica con la direzione del laboratorio di chimica.

7) Storia dell'arte e delle arti applicate.

8) Storia dell'arte ceramica, con la direzione del laboratorio del restauro e delle collezioni.

9) Tecnologia.

10) Tecnologia ceramica con la direzione del laboratorio tecnologico;

Tecnologia ceramica con la direzione dei laboratori tecnologici e dei controlli scientifici;

Tecnologia ceramica e fisica sperimentale, con la direzione dei laboratori.

11) Tecnologia per l'architettura e la scenotecnica.

12) Tecnologia per le arti grafiche.

B) *Materie artistiche*:

1) Architettura con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Architettura;

Architettura e costruzioni;

Disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori;

Disegno di architettura con la direzione del laboratorio di modellistica.

2) Arredamento, con la direzione dei laboratori della sezione di arredamento ed arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

3) Arte pubblicitaria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

4) Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

5) Arti grafiche, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

6) Arti della stampa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

7) Arte dei metalli e oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Lavorazione artistica dei metalli e per l'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

8) Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Arte del tessile, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Tessile con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Tessuto, con la direzione dei laboratori, e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Tessitura, con l'obbligo della direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Tessitura con l'obbligo della direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

9) Arte della ceramica, con la direzione dei laboratori e lo insegnamento del relativo disegno professionale;

Ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Disegno professionale artistico;

Disegno professionale tecnico.

10) Decorazione ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Decorazione, con la direzione dei laboratori artistici.

11) Decorazione del libro con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

12) Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori per le lacche e il disegno dei tessuti e con l'obbligo del disegno professionale;

Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale. (Decorazione su tela e su stoffe):

Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori del mosaico;

Decorazione pittorica;

Pittura decorativa con l'obbligo della direzione del relativo laboratorio;

Decorazione pittorica, con la direzione dei relativi laboratori;

Pittura decorativa con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

13) Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e lo insegnamento del relativo disegno professionale;

Plastica decorativa e figura con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

14) Disegno animato, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

15) Disegno animato (ripresa e montaggio).

16) Disegno architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Disegno geometrico, architettura e prospettiva, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Disegno geometrico, architettonico e prospettiva con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

17) Disegno architettonico e arredamento con la direzione dei relativi laboratori;

Architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori.

18) Disegno dal vero con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del tessile e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

19) Disegno dal vero;

Disegno di ornato;

Disegno di figura e graffito con l'obbligo della direzione di un laboratorio;

Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale con l'obbligo della direzione di un laboratorio;

Disegno dal vero ed educazione artistica nella scuola media annessa;

Disegno dal vero ed educazione artistica.

20) Disegno dal vero e di composizione illustrativa per la calcografia.

21) Disegno dal vero e di composizione illustrativa per la litografia.

22) Disegno dal vero e di composizione illustrativa per la xilografia.

23) Disegno ed illustrazione di moda e per il costume, con la direzione degli annessi laboratori.

24) Disegno e stile dei caratteri, con l'obbligo dell'insegnamento di stile della scrittura, dei caratteri e del libro.

25) Disegno geometrico e architettonico;

Disegno geometrico, architettonico e prospettiva;

Disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva;

Disegno geometrico e prospettiva;

Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva;

Disegno geometrico, proiezioni e prospettiva;

Disegno architettonico;

Disegno geometrico, proiezioni, prospettiva e disegno architettonico;

Disegno geometrico, proiezioni, teoria delle ombre;

Prospettiva e disegno architettonico;

Disegno geometrico, proiezioni e prospettiva con l'obbligo della direzione di un laboratorio;

Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa;

Disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica.

26) Disegno professionale per il gres con la direzione dei relativi laboratori.

27) Disegno professionale per la porcellana con la direzione dei relativi laboratori.

28) Disegno professionale per i rivestimenti ceramici edilizi, con la direzione dei relativi laboratori.

29) Fotografia artistica, con la direzione dei relativi laboratori.

30) Incisione calcografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento della calcografia.

31) Incisione xilografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della xilografia.

32) Lavorazione artistica dell'alabastro con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

33) Lavorazione artistica del corallo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

34) Arte del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Lavorazione artistica del mobile, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

35) Lavorazione artistica del legno e per il restauro del mobile antico con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

36) Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

37) Lavorazione artistica del vetro e del cristallo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

38) Merletto e ricamo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Disegno professionale per il merletto e ricamo.

39) Moda e il costume teatrale, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Disegno della moda e del costume con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Disegno di moda e del costume con la direzione dei laboratori annessi.

40) Oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Disegno professionale e oreficeria artistica.

41) Plastica;
Plastica e applicazioni tecniche nella scuola media annessa;
Plastica e applicazioni tecniche.

42) Plastica con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

43) Rilegatura artistica e il restauro del libro con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

44) Scenotecnica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

45) Tipografia con la direzione del laboratorio.

46) Incisione litografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della litografia.

Posti di insegnante d'arte applicata:

1) Ageminatura.
2) Alabastro.
3) Applicazioni metalliche.
4) Applicazioni di riprese fotocinematografiche e montaggio
5) Arazzo.
6) Architettura.
7) Disegno di architettura.
8) Arredamento.
9) Arte muraria.
10) Calcografia e serigrafia.
11) Ceramica.
12) Cesello e lo sbalzo;
Sbalzo e il cesello;
Lavorazione a cesello e sbalzo.
13) Confezione.
14) Decorazione ceramica;
Decorazione;
Decorazione tradizionale.
15) Decorazione del gres.
16) Decorazione del mobile.
17) Decorazione e cottura.
18) Decorazione pittorica;
Decorazione pittorica (su tela e su stoffa);
Decorazione pittorica (olio, affresco, tempera, encausto, mosaico);
Decorazione pittorica (lacche, doratura, stampatura, stoffe).
19) Decorazione plastica.
20) Decorazione della porcellana.
21) Decorazione dei rivestimenti ceramici edilizi.
22) Decoratore e smaltatore per la ceramica.
23) Decorazione di stoffe;
Decorazione dei tessuti;
Decorazione sul tessuto;
Disegno dei tessuti;
Stampa dei tessuti;
Stoffe stampate.
24) Disegno animato (Animatore).
25) Disegno di moda e del costume.
26) Disegno e la modellistica di arredamento.
27) Ebanisteria.
28) Ebanisteria (sezione arredamento).
29) Ebanisteria e tarsia.
30) Ebanisteria e l'intaglio.
31) Fabbricazione delle fritte, degli smalti e delle vernici.
32) Ferro;
Forgiatura e la tiratura;
Forgiatura e la tiratura a martello;
Ferro battuto;
Lavorazione del ferro battuto.
33) Ferro e lo sbalzo.
34) Foggiatura con l'obbligo della preparazione del biscotto per il laboratorio di decorazione;
Foggiatura.
35) Foggiatura del gres.
36) Foggiatura dei rivestimenti ceramici edilizi.
37) Foggiatura della porcellana.
38) Fonderia artistica.
39) Formatura.
40) Formatura dei modelli in gesso.
41) Formatura e la foggiatura;
Foggiatura e la modellazione.
42) Formatura e la stampatura.
43) Formatura e gli stucchi;
Formatura e lo stucco.
44) Formatura, la tornitura e i forni;
Formatore, torniante e fornaciante.
45) Forme di fabbricazione.
46) Forni e le macchine;
Forni.
47) Fotografia artistica.
48) Fotoincisione.
49) Fusione e gli smalti.
50) Gioiello e l'incastonatura.
51) Glittica.
52) Grafica pubblicitaria.
53) Incastonatura.
54) Incisione del corallo.
55) Incisione e l'incastonatura;
Gioiello e l'incastonatura.
56) Incisione e la molatura del vetro e del cristallo.
57) Intaglio (sezione legno).
58) Intaglio (su pietra);
Intaglio (sezione decorazione plastica).
59) Intaglio e la tarsia;
Tarsia e l'intaglio.
60) Intaglio in legno e plastica ornamentale.
61) Laboratorio chimico.

62) Laboratorio tecnologico.
63) Laboratorio tecnologico, chimico e per gli apparecchi scientifici.
64) Lacche.
65) Lacche e doratura;
Lacche e la doratura.
66) Legatoria artistica e il restauro del libro.
67) Linotipista.
68) Litografia e serigrafia.
69) Litografia e xilografia.
70) Marmo e la pietra;
Lavorazione del marmo e della pietra.
71) Merletto.
72) Merletto e ricamo.
73) Microfusione e gli smalti.
74) Modellistica.
75) Modellistica e il figurino.
76) Mosaico.
77) Mosaico e commesso.
78) Oreficeria.
79) Pittore scenografo.
80) Restauro.
81) Restauro del libro.
82) Restauro del mobile antico.
83) Ricamo.
84) Rilegatura artistica.
85) Rilegatura artistica e il restauro del libro.
86) Ripresa fotocinematografica.
87) Sbalzo e lo smalto.
88) Scenotecnica.
89) Serigrafia.
90) Smalti;
Smalti e colori.
91) Stampa.
92) Stampa calcografica.
93) Stampa litografica.
94) Stampa litografica e xilografica.
95) Stampa litografica e serigrafica.
96) Stampa xilografica.
97) Sviluppo, stampa e rifinitura.
98) Sviluppo, stampa e rilegatura.
99) Taglio.
100) Taglio e la confezione.
101) Taglio e per il disegno tecnico.
102) Tappeto.
103) Tarsia;
Tarsia e decorazione;
Intarsio.
104) Tecniche grafiche.
105) Tecniche murali;
Tecniche pittoriche murali;
Decorazione pittorica (Tecniche murali).
106) Tessitura;
Tessitura di arredamento;
Tessuto;
Tessile.
107) Tessitura e il tappeto;
Tessuto e il tappeto.
108) Tintoria.
109) Tipografia.
110) Tipografo compositore;
Compositori tipografi.
111) Tipografo impressore;
Impressore tipografo.
112) Tornitura.
113) Velluti.
114) Verniciatura e la smaltatura.
115) Decorazione (Arte del vetro).
116) Vetrata artistica.
117) Vetro soffiato.
118) Xilografia e la calcografia.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre reperibili ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 359, per ciascuna materia o gruppi di materie elencati nel precedente articolo.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi ordinari, a condizione che — alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4 — siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare, nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 127, lettera *d*) e 128, secondo comma, del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie ed il conferimento delle nomine.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, via Flavio Domiziano, 10, Roma-Eur, e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *A*) che è parte integrante del presente bando.

In ogni caso, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubili), luogo e data di nascita;

b) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatti al recapito dichiarato;

c) le discipline cui si riferisce il servizio prestato e le qualifiche riportate;

d) la cattedra richiesta, riportando esattamente la denominazione e le altre indicazioni contenute nel precedente art. 1.

Devono, inoltre, dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 2;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione, contemporanea alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Termini

Le domande di ammissione devono pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande nè saranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di quelli già esibiti contestualmente alle domande.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da tre copie ciascuna, degli elenchi dei titoli, in carta semplice, firmati dal candidato.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici od amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuale ritardo nella presentazione e nell'arrivo, anche se non imputabile al candidato, comporterà l'esclusione dell'aspirante al concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti e a preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sue successive integrazioni, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, i relativi documenti, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicati nel successivo art. 7.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Procedimento dei concorsi - Punteggio - Graduatoria

Per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Ogni commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, disporrà, complessivamente, di 100 punti, da ripartire tra le categorie dei titoli di studio (30 punti), didattici (50 punti), e dei titoli attestanti l'attività artistica o scientifica (20 punti), in conformità della tabella annessa al presente bando.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, ivi comprese quelle completate con l'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, numero 851, tenuto presente che hanno diritto al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazioni previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza tra gli stessi;

13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;

16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 7.

Accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 6 sono approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente graduati saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve, altresì, indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione od indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi militari o civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi

rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non rechi di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nel Bollettino ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinuncino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati dei concorsi.

Decorsi i termini di impugnativa i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971
Registro n. 55, *foglio n.* 147

Tabella di valutazione di titoli per concorsi a cattedre di istituti d'arte, per l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

MATERIE CULTURALI

Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 30).

1) Laurea (a seconda della materia messa a concorso si prendono in considerazione le lauree previste dall'apposita tabella annessa all'ordinanza ministeriale per il conferimento incarichi negli istituti d'arte per l'anno scolastico 1970-71):

se conseguita con 110/lode . . . . . punti 18
se conseguita con 110 . . . . » 16
se conseguita con punti da 100 a 109 . . . » 14
se conseguita con punti da 90 a 99 . . . » 12
se conseguita con punteggio inferiore a 89/100 » 10

2) altre lauree o diplomi post universitari oppure abilitazioni all'insegnamento per istituti di istruzione secondaria di secondo grado . . . . . . » 5

3) libera docenza . . . . » 12

B) *Titoli didattici* (fino a un massimo di punti 50).

1) insegnamento della materia messa o concorso:
servizio scolastico non di ruolo negli istituti d'arte statali .... per ciascun anno . . . . . . punti 3

2) per ogni qualifica di «ottimo» nell'ultimo triennio . . . . » 1

Si tiene conto del servizio prestato per un periodo massimo di quindici anni, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 1955-56.

L'anno scolastico si valuta secondo le norme vigenti in materia di incarichi di insegnamento. In particolare, il servizio prestato presso un istituto non si cumula con quello prestato, nel corso del medesimo anno, in altro istituto;

3) inclusione in terne di concorsi a cattedre di istituti di arte:

se del medesimo insegnamento di quello per cui l'aspirante partecipa . . . . punti 7
se di insegnamento strettamente affine (la affinità è dichiarata dalle singole commissioni) . . » 5

C) *Pubblicazioni* (fino a un massimo di punti 20).

MATERIE ARTISTICHE

Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 30).

1) Laurea relativa alla materia messa a concorso punti 25
2) Diploma di licenza di accademia di belle arti » 20
3) Diploma di istituto d'arte oppure diploma di maturità artistica . . . . » 12
4) Altre lauree o diplomi di licenza dell'accademia di belle arti . . . . » 10
5) Altri titoli di maturità rilasciati da istituti di istruzione secondaria . . . . » 6
6) Maturità di arte applicata; attestato di compimento del corso biennale di perfezionamento presso istituti d'arte . . . . » 6
7) Libera docenza . . . . » 10
8) Diploma di magistero dei corsi superiori di arte applicata . . . . » 8
9) Abilitazione all'insegnamento del disegno o del disegno e della storia dell'arte nelle scuole secondarie » 6

Nota:

Può essere valutato solo uno dei titoli indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), e 5).

Sono cumulabili fra di loro e con quelli indicati nei numeri da 1) a 5) i titoli indicati nei numeri da 6) a 9).

B) *Titoli didattici* (fino a un massimo di punti 50).

1) Insegnamento della materia messa a concorso:
servizio scolastico non di ruolo negli istituti di arte statali .... per ciascun anno . . . . . . punti 3
servizio scolastico non di ruolo in istituti d'arte pareggiati o legalmente riconosciuti .... per ciascun anno . . . . » 2

2) Per ogni qualifica di «ottimo» nell'ultimo triennio . . . . » 1

Si tiene conto del servizio prestato per un periodo massimo di quindici anni, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 1955-56.

L'anno scolastico si valuta secondo le norme vigenti in materia di incarichi di insegnamento. In particolare il servizio prestato presso un istituto non si cumula con quello prestato, nel corso del medesimo anno, in altro istituto.

3) Inclusione in terne di concorsi a cattedre di istituti di arte:

se del medesimo insegnamento di quello per cui l'aspirante partecipa punti 7

se di insegnamento strettamente affine (l'affinità è dichiarata dalle singole commissioni) » 5

C) *Titoli artistici* (fino a un massimo di punti 20).

Modello di domanda in carta da bollo

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi — Via Flavio Domiziano. 10 - ROMA-EUR

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via (o piazza) . . n. . ., insegnante non di ruolo di . nel . . dall'anno scolastico 19 . ./19 . . all'anno scolastico 19 . ./19 . ., con qualifica annuale di . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, indetto ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, con decreto ministeriale 5 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1971, n. 252, ai fini dell'inclusione nella graduatoria per il conferimento di . . cattedre di . . ne . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del bando di concorso;

5) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di . .,

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data .

Data .

Firma . . (4)

Indirizzo presso il quale desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso .

---

(1) Indicare la materia e il tipo di istituto per il quale il candidato intende concorrere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate.

(4) La firma dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli insegnanti che prestino servizio in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto in cui prestano servizio.

(8615)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 24 marzo 1971, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centoquarantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centodieci al Corpo di stato maggiore e trentacinque ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali), anno accademico 1971-72, registrato alla Corte dei conti in data 25 maggio 1971, registro n. 23 Difesa/Pers. Mil., foglio n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale di Livorno di centoquarantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centodieci al Corpo di stato maggiore e trentacinque ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali), anno accademico 1971-72:

Cap. vasc. Marandino Massimiliano, presidente;
Cap. freg. Nardi Giorgio, membro fisso;
Magg. A.N. Tosti Sandro, membro fisso;
Magg. G.N. Ferraro Gaetano, membro aggregato per la matematica;
Prof. Ghelardoni Giuseppe, membro aggregato per la matematica;
Prof. Giannuzzi Gennaro, membro aggregato per la matematica;
Prof. Politi Giuseppe, membro aggregato per la matematica;
Prof. Tollemache Federico, membro aggregato per le lingue estere;
Prof. Dini Emilio, membro aggregato per le lingue estere;
Cap. corv. De Lisio Giuseppe, segretario senza voto.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa sarà imputata al capitolo 1034 dell'esercizio finanziario 1971. Onere presunto L. 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 231

(8632)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso a sette posti di operaio specializzato di prima categoria e ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria, con qualifica di conducente di automezzi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre successivo, registro n. 22, foglio n. 311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 25 settembre 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico a sette posti di operaio specializzato di prima categoria e ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria, con qualifica di conducente di automezzi, nella pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ha stabilito una riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti, ai fini del passaggio alla categoria immediatamente superiore, a favore degli operai comuni e qualificati, che con provvedimento formale siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore, e considerato che, nella prima attuazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, l'aliquota del 50% di cui sopra, comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica da riassorbirsi con le successive vacanze;

Considerato che, in virtù della riserva operata dal ripetuto art. 3, i posti disponibili nella pianta organica degli operai qualificati e degli operai specializzati dell'Amministrazione civile dell'interno debbono essere utilizzati per l'inquadramento, alla qualifica immediatamente superiore, degli operai comuni e

qualificati già in servizio e che non si formeranno, nell'immediato futuro o, comunque, entro un congruo periodo di tempo, altri posti disponibili da coprire mediante pubblico concorso;
Ritenuto, pertanto, che il concorso, di cui al citato decreto ministeriale 14 agosto 1970, non può essere espletato e che, in conseguenza, occorre procedere alla revoca del relativo bando;
Sentito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio studi e legislazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre successivo, registro n. 22, foglio n. 311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 25 settembre 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico a sette posti di operaio specializzato di prima categoria e ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria, con qualifica di conducente di automezzi, nella pianta organica degli operai della Amministrazione civile dell'interno, è revocato per i motivi di cui in epigrafe.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Registro n. 21 Interno, foglio n. 390

(8633)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie.

Il supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1971, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 370, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(8703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2637 in data 5 maggio 1970, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 2136 in data 20 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;
Visto il proprio decreto n. 2137 in data 20 aprile 1971, con il quale sono stati dichiarati i vincitori al concorso sopraindicato;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Sassofortino del comune di Roccastrada ha rinunciato alla condotta ad esso assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria;
Considerato, pertanto, che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;
Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Considerato che il dott. Romoli Remo che segue in graduatoria il vincitore e gli altri candidati rinunziatari della condotta medica di Sassofortino del comune di Roccastrada, ha dichiarato di accettare la condotta in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Romoli Remo è dichiarato vincitore della condotta medica di Sassofortino del comune di Roccastrada.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 21 settembre 1971

Il medico provinciale: FINIZIO

(8772)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 684 del 21 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;
Vista la nota del 9 agosto 1971, con la quale il prof. Sebastiano Paltrinieri comunica la impossibilità di partecipare ai lavori della commissione e chiede, nel contempo, la sua sostituzione;
Ritenuto, in conseguenza, di dover provvedere alla di lui sostituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri, per i motivi indicati in epigrafe, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, il prof. Renato Farina docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed agli albi pretori della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 9 settembre 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(8617)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.